



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

IMPORTANTE

DETRAZIONI FISCALI PER TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI DA ESPORRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 – anno d'imposta 2016

La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. del 30 dicembre 2015) ha apportato alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza di corsi di istruzione.

Precisamente, i commi 954 b) e 955 dell'art. 1 della predetta Legge di stabilità hanno riscritto l'art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR prevedendo le detrazioni circa *“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.”*.

Relativamente all'anno d'imposta 2016, si invitano gli studenti a verificare l'entità degli importi detraibili in relazione a quanto indicato nel **decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 993 del 23 dicembre 2016** (si indica di seguito il link per scaricare il documento in formato elettronico).

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-23122016.aspx>

Si rammenta, altresì, che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere.

Le ricevute dei pagamenti sono - a tutti gli effetti di legge - quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi. Le ricevute da utilizzare sono tutte quelle pagate nel corso dell'anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Milano, 9 marzo 2017